

3^ Sezione di programmazione

sottosezione 3.03

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

PARTE SECONDA. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE ANNI 2024/2026

Premessa

Il piano è articolato nei seguenti punti:

- A. Valutazione eccedenze
- B. Budget assunzionale
- C. Operazioni ordinarie programmate
- D. Dotazione organica originaria e rimodulata
- E. Assistenti sociali da assumere con le risorse strutturali previste dall'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (Personale a tempo indeterminato)
- F. Assistenti sociali da assumere con le risorse della quota servizi del Fondo Povertà (Personale a tempo determinato)
- G. Forme flessibili
- H. Rispetto del limite di legge

L'Ente adotta il Piano delle azioni positive nell'ambito del PIAO ed non ha ricevute richieste di certificazioni dei crediti alle quali provvedere.

Ha inoltre approvato il bilancio di previsione e trasmesso i relativi modelli alla BDAP.

Il trattamento accessorio di natura variabile viene stabilito previa apposita deliberazione di indirizzo nei limiti normativi vigenti.

A. Ricognizione eccedenze di personale - art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001

La sottoscritta, Elisabetta Bogge, nella sua qualità di Direttrice del C.I.S.S.A.

Richiamate le precedenti programmazioni del di fabbisogno del personale e da ultimo il fabbisogno per il triennio 2023/2025.

Rilevato che già nella programmazione 2011/13 si evidenziavano carenze d'organico dell'ente, non superabili mediante nuove assunzioni, nell'ambito degli stringenti limiti di spesa introdotti dal legislatore già a partire dall'anno 2006 e ancora vigenti.

Il perdurare della crisi economica, aggravata dalle tensioni geopolitiche spingono sulla domanda di servizi sociali, mentre l'avvio di misure di rilievo come il PNRR e la continua introduzione di nuove normative ed adempimenti, determinano costanti necessità formative (a tempo e budget limitati) e sforzi organizzativi importanti, anche sul piano amministrativo.

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che le Amministrazioni Pubbliche provvedano annualmente alla ricognizione di situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per **esigenze funzionali** o sulla base della **situazione finanziaria** dell'Ente.

Dato atto di aver provveduto a detta valutazione delle attuali esigenze di servizio dell'Ente e delle attività da svolgere per le finalità e gli obiettivi individuati nei documenti di programmazione dell'Amministrazione;

Dato atto inoltre che devono essere raggiunti i livelli minimi di rapporto tra il numero di abitanti e di assistenti sociali

Considerato, inoltre, che la suddetta ricognizione è una delle condizioni previste per procedere a nuove assunzioni,

D I C H I A R A

che non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale.

La Direttrice

Dott.ssa Elisabetta Bogge

Pianezza, 24/01/2024

B. Budget assunzionale

Art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007): *"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55".*

Nell'anno 2023:

- è stata collocata a riposo una dipendente a tempo indeterminato , livello D, mentre l'assistente sociale a tempo determinato che ha terminato il periodo contrattuale era finanziata dalla quota servizi del fondo povertà (vedasi lettera F.)

Nella tabella che segue si riassume la situazione complessiva:

Nome dipendente	Anno di cessazione	Aree CCNL 2019-2021	Livelli CCNL 2016-2018	NOTE
B.M	2022	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	Non ancora sostituita
L.B.	2023	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	D	Educatore professionale

Il budget assunzionale è pertanto quello relativo alle cessazioni di cui sopra, secondo le regole ordinarie, mentre potranno essere utilizzate le specifiche risorse per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato e a tempo determinato secondo le regole proprie (si vedano le lettere E ed F della presente programmazione)

Si precisa che il budget assunzionale derivante dalla cessazione del dirigente a tempo indeterminato verificatasi nell'anno 2019 è utilizzata per il contratto dirigenziale ex art. 110 del TUEL e che va comunque prevista la conservazione del posto alla dipendente in aspettativa non retribuita che ha assunto il citato incarico

I risparmi non utilizzati del budget assunzionale formatosi nel 2023, e se consentito dalla normativa, anche quelli relativi agli anni precedenti, potranno essere utilizzati dalla direzione per eventuali incrementi dell'orario di lavoro richiesti dai dipendenti, previa puntuale verifica delle disponibilità effettive.

Per i limiti di spesa si veda il prospetto di cui alla lettera G).

C. OPERAZIONI ORDINARIE PROGRAMMATE

Al netto delle operazioni assunzionali previste relative ad assistenti sociali che sono finanziate da specifici fondi (si vedano le lettere E ed F della presente programmazione) si ritiene necessario prevedere l'assunzione di:

- n. 1 educatore professionale
- un istruttore direttivo contabile ex livello D a tempo pieno per il cui reclutamento occorrerà verificare le modalità procedurali e la tempistica;

<i>Area</i>	<i>Q.F.</i>	<i>AREE</i>	<i>NUMERO ASSUNZIONI PREVISTE</i>
Amministrativa e finanziaria	D	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	1*
Sociale e socio sanitaria	D	FUNZIONARI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE	1

* La presente operazione richiede la preventiva verifica delle condizioni che legittimano l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato.

Si è ritenuto di convertire il posto di educatore in quello di Assistente Sociale e pertanto si modifica in tal senso la dotazione organica.

D. Dotazione organica rimodulata (Personale a tempo indeterminato*)

Direttore						
Q.F.	AREA	Qualifica Professionale	Dotazione organica rimodulata "sostenibile"	In servizio al 31/12/2023	Fabbisogn o 2024-2026	Assunzioni previste 2024
Dirigente	-	Direttore	1	1**	1	0
Area Sociale e Socio sanitaria						
Q.F. (ex)	AREA	Qualifica Professionale	Dotazione organica rimodulata "sostenibile"	In servizio al 31/12/2023	Fabbisogn o 2024-2026	Assunzioni previste 2024
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Responsabile Area Integrativa	1	1 (a.s.)	0	0
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Responsabile Area Territoriale	1	1 (a.s.)	0	0
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Assistente sociale	22 (compresi tempi determinati e incarichi di E.Q.)	17 (di cui 2 a tempo det.	0	1
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Educatore coordinatore	3	3	0	0
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Responsabile Ufficio Tutele	1	1	0	0
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario Tecnico/Informatico	0	0	0	0
C	Area degli Istruttori	Educatore	2	2	0	0
C	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	3	3	0	0
B	Area degli Operatori esperti	Esecutore amministrativo (di cui originariamente 3 Adest)	2	2	0	0
Area Amministrativa ed Economico Finanziaria						
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria	1	1	0	0
D	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1	0	1	1
C	Area degli Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	5	5	0	0
B	Area degli Operatori esperti	Esecutore amministrativo	1	1	0	0
		Totali	44***	38***	2	2

La percentuale di posti da riservare ai soggetti disabili, nonché la percentuale da riservare alle categorie protette di cui agli art. 11 e 18, comma 2 della legge 68/99, risulta soddisfatta.

* Le assunzioni a tempo determinato e le forme di lavoro flessibile (ad esclusione dell'incarico ex art. 110 del TUEL) sono indicate alle lettere E), F) e G) della presente programmazione e non sono incluse nel conteggio di cui sopra

** Il posto è ricoperto con incarico ex art 110 TUEL (Personale a tempo determinato nominato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.11 del 03/04/2020, la nomina triennale + proroga scadrà il 28 febbraio 2025

*** nel personale in servizio e nella dotazione sono ricomprese anche le persone assunte a tempo determinato con la quota servizi del fondo povertà. Nella dotazione è anche prevista l'a.s. in aspettativa.

NB: il prospetto qui sopra verrà aggiornato dopo l'approvazione del Regolamento relativo alle progressioni verticali e l'individuazione delle operazioni effettuabili.

E. Assistenti sociali da assumere con le risorse e, l'articolo 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, (Personale a tempo indeterminato) .

La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha disposto - valere sul fondo povertà- il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali attraverso l'erogazione di un contributo economico riconosciuto agli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

E' stato previsto un contributo a favore del consorzio quale ente gestore. Tale contributo è riconosciuto in ragione del numero di Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000

Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nella presente programmazione non sono state attualmente inserite nuove assunzioni finanziate dal fondo in oggetto sia in ordine alla possibilità di derogare il limite di spesa di cui alla normativa ordinaria che in ordine al quantum contributivo accertabile in relazione alla figura della direttrice che è assistente sociale in aspettativa per incarico ex 110 del TUEL.

F. Assistenti sociali da assumere con le risorse della quota servizi del Fondo Povertà (Personale a tempo determinato) .**

Si evidenzia che tali assunzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), nei limiti massimo della metà delle risorse assegnate, sono *“in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* in quanto da impiegare per l'attuazione della misura nazionale.

Attualmente sono in servizio due assistenti sociali a tempo determinato finanziate dalla quota servizi del Fondo Povertà.

La riprogrammazione per l'anno 2024 di n. 1 ulteriore assistente sociale a tempo determinato, nei limiti temporali determinati dalle risorse previste, verrà successivamente effettuata tramite l'istituto dell'avanzo vincolato, in quanto si tratta di risorse per le quali, sulla base delle Linee Guida per l'impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” annualità 2019/2020/2021, pubblicate e disponibili sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *“Non vi sono limiti temporali di impiego”*.

G. LAVORO FLESSIBILE

Non sono previste forme flessibili di assunzione sulla base delle regole ordinarie

H. Rispetto dei limiti di legge

	Spesa 2008 per enti non soggetti al patto di stabilita'	Previsione	Previsione	Previsione
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Spese macroaggregato 101 (esclusi buoni pasto)	1.411.988,77	1.525.291,81	1.555.291,81	1.555.291,81
Spese macroaggregato 103 (rimborsi KM)	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Irap macroaggregato 102 (esclusi tirocini)	90.633,70	97.384,35	97.384,35	97.384,35
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	-	-	-	-
Formazione e buoni pasto (esclusa supervisione FNPS/PNRR)	29.877,24	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Altre spese da specificare	-	-	-	-
Totale spese di personale (A)	1.533.999,71	1.663.676,16	1.693.676,16	1.693.676,16
(-) Componenti escluse (B)	-46.649,32	-46.649,32	-46.649,32	-46.649,32
(-) Componenti escluse (C)	-	-	-	-
(-) Componenti escluse (D)	-	-50.618,52	-50.618,52	-50.618,52
(-) Componenti escluse (E)	-	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
(-) Componenti escluse (F)	-	0	0	0,00
FPV anno precedente (G)	-	-	-	-
- Stima aumenti contrattuali (H)	-	-82.528,98	-82.528,98	-82.528,98
- INCREMENTI I.V.C. DL145/2023 (I)	-	-40.402,90	-40.402,90	-40.402,90
(=) Componenti assoggettate a limite di spesa A-(B, D,E,H,I)	1.487.350,39	1.442.476,44	1.472.476,44	1.472.476,44

(B) collocamento obbligatorio – Circolare MEF n. 9/2006

(C) quota servizi fondo povertà (vedi sopra la tabella F1)

(D) aumenti contrattuali 2016-2018 (incidenza media 85 euro pro capite oltre oneri di legge)

(E) formazione obbligatoria

(F) fondi strutturali per assunzione assistenti sociali a tempo indeterminato (art. 1, commi 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

(G) FPV anno precedente (vedi sopra la tabella F1)

(H) Aumenti contrattuali CCNL 2019-2021

(I) INCREMENTI I.V.C. DL145/2023